

N. C.P. 3/2017 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Gianmarco Marinai,

In ordine al Piano del Consumatore proposto da Pasquale di Pasquale nato a Casandrino (Na) il 1 febbraio 1968 residente in Livorno Via E. Rossi 32 CF DPSPSQ68B19B925W, Guardia Penitenziaria in servizio presso Ministero Grazia e Giustizia “Casa Circondariale Le Sughere, osserva quanto segue.

Il Sig. Pasquale di Pasquale presentava istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 9 in data 28 ottobre 2015 presso la cancelleria Fallimentare del Tribunale di Livorno istanza introduttiva ex art. 6 e seg. Legge 3/2012 affinché fosse nominato un professionista con le funzioni previste dall’Organo di Composizione della Crisi, poi nominato nella persona del Dr. Alessandro Bagnoli. Nel marzo 2017 il Sig. Di Pasquale con l’ausilio del proprio legale Avv. Calabrese Jessica ha presentato la proposta di composizione della crisi.

Il Piano proposto prevede quanto segue.

1. Pagamento del 100% dei debiti e degli accessori garantiti da ipoteca attraverso la prosecuzione del pagamento del mutuo sull’appartamento in comproprietà e con “slittamento” delle rate attualmente scadute in coda al contratto;
2. Pagamento al 100% dei debiti in prededuzione (compenso del professionista) in cinque rate mensili a partire dall’omologa come esposto nel piano;
3. Pagamento con decurtazione del 70% degli altri debiti.

Modalità di esecuzione del piano

Nel piano presentato era previsto che lo stesso avesse attuazione a partire da aprile 2017, data nella quale si presumeva che fosse avvenuta l’omologa del presente accordo, si precisa che lo stesso consentirà:

- Il pagamento integrale dei debiti privilegiati ipotecari e delle spese di procedura attraverso la prosecuzione del pagamento del mutuo sull’appartamento in comproprietà con l’ex coniuge e con “slittamento” delle rate attualmente scadute in coda al contratto e comunque con la esecuzione integrale del pagamento del mutuo ipotecario ed accessori;
- Il pagamento del 70% degli altri debiti che consentirà il soddisfacimento dei creditori nella misura pari a circa il 30% dell’importo dovuto con le prime cinque rate mensili che vanno a soddisfare i crediti prededucibili ed i creditori di importo non significativo, le seguenti 36 rate per il creditore Equitalia spa e Vella Costruzione e 120 rate per i creditori più significativi.

L’organismo di composizione della crisi e il legale del ricorrente, hanno comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall’art. 9 comma 1, nonché la data dell’udienza come previsto dall’art 12 comma 1 L. 3/2012.

Il ricorrente può essere definito “consumatore”, ai sensi dell’art. 6 comma 2, lett. B) Legge 3/2012.



L'art. 6 l. 3/2012 prevede che si intende per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

La stessa norma, in apertura, spiega che la legge ha lo scopo di "porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo" e cioè diverse dall'accordo di composizione della crisi (riservato agli imprenditori non fallibili ai sensi della legge fallimentare) ovvero dal piano del consumatore (riservato, appunto ai consumatori), ovvero dalla liquidazione del patrimonio (per entrambe tali categorie).

È, quindi, evidente che la ratio della normativa è di colmare il vuoto di tutela precedentemente presente nell'ordinamento, cosicché tutti i soggetti (almeno le persone fisiche) possano avvalersi di una procedura concorsuale al fine di risolvere una crisi da sovraindebitamento.

La ricorrente ha, poi, depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dei CUD degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia

Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

il ricorrente presenta una esposizione debitoria pari ad € 186.170,70, così come di seguito riportata:

BNL ipotecario	85.186,83
Mora ed Interessi BNL Ipotecario	2.748,62
Banca Pop.Pugliese Cess.Quinto	42.046,60
Compass spa	42.240,00
Scoperto B.Popolare	2.000,00
Equitalia spa	5.422,44
Asa spa precetto + pregresso	2.334,17
Edison per Energia	342,04
Creditore Vella	3.800,00
Scoperto BNL	50,00
	186.170,70

Va precisato che:

- L'inadempimento al mutuo contratto nel 2004 con BNL ha determinato un pignoramento per mancato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento. Il debito in linea capitale alla data del pignoramento è pari ad € 85.186,83 e le more evidenziate da BNL sono pari ad € 2.748,62.
- Con la Banca Popolare Pugliese è stato rinnovato, in data marzo 2015, un debito assistito dalla formalizzazione della cessione del quinto dello stipendio per un importo in linea capitale di 30.500,00 €. La somma prevista per il rimborso del prestito compresi interessi è pari ad € 42.046,00 con una rata mensile di € 350,38 la base per lo stralcio viene individuata sulla rata.
- Con la Futuro Compass spa è stato rinnovato, in data giugno 2015 un debito assistito dalla formalizzazione della cessione del quinto dello stipendio per un importo in linea capitale di € 27.598,00. La somma prevista per il rimborso del prestito compresi interessi è pari ad € 42.240,00 con una rata mensile di € 346,00 la base per lo stralcio viene individuata sulla rata.
- Presso il Banco Popolare sede di Livorno è acceso un C/C nr. 2828 con un fido di € 2.000,00 che è utilizzato interamente e quindi con un saldo negativo aggiornato al 31.01.17 di € 2.000,00



- Il debito nei confronti di Equitalia spa per tributi, altre richieste ed accessori non pagati ammonta ad € 5.422,44 alla data del 31.01.2017 come da estratto conto della stessa Equitalia.
- Esiste debito nei confronti di Asa spa per utenze domestiche pari ad € 2.334,17 come da estratto ASA
- Esiste un debito verso Edison spa per utenze elettriche pregresse per € 342,04
- Presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Livorno è acceso un C/C nr. 18542 con un saldo negativo aggiornato al 31.01.17 di € 50,00
- la ditta Vella Giovanni Costruzione ha attivato nell'agosto del 2016 un ricorso per ingiunzione per € 2.318,16 che oltre a spese di manutenzione dell'immobile evidenziano un debito pari ad € 3.800,00, a seguito del quale è stata iniziata procedura di pignoramento presso terzi non conclusasi. Le spese per il compenso del professionista incaricato dell'assistenza alla redazione del piano sono state concordate in € 2.500,00 oltre Cap. 4% ed Iva 22% per un totale di € 3.172,00

Il nucleo familiare e le cause della crisi

Dal piano e dalla relazione dell'OCC si evince che Il Sig. Pasquale Di Pasquale è separato dalla Sig.ra Bonaccorsi Veronica con provvedimento del Tribunale di Livorno emesso in data 22.11.2011, dall'unione sono nati i figli Di Pasquale Caroline 12.09.1995 e Di Pasquale Sara 24.09.2002. La sentenza di omologa ha stabilito che venga trasferito mensilmente ai figli € 250,00 ciascuno ed al coniuge € 100,00 per un totale di € 6.000,00. La casa coniugale di Via Ernesto Rossi 32 viene destinata in sentenza alla convivenza del coniuge e dei figli.

In data 04.11.2011 è addivenuto alla separazione consensuale con la coniuge, sig.ra Bonaccorsi Veronica. Tra le condizioni di separazione veniva stabilito che Di Pasquale corrispondeva per il mantenimento € 600,00 di cui € 500,00 per il mantenimento dei figli Sara e Caroline e la restante somma di € 100,00 per il mantenimento della ex moglie Sig.ra Bonaccorsi Veronica oltre il 50% delle spese straordinarie. I coniugi stabilivano altresì che il mutuo sulla casa gravante sull'immobile sarebbe stato a totale carico del Sig. Di Pasquale, fino a quando il coniuge non avesse avuto una occupazione fissa per ripartire la quota del pagamento della rata in parti uguali. Stabilivano che la casa coniugale fosse affidata alla moglie.

Dalla lettura del piano si evince che nell'anno 2004 i coniugi hanno contratto un mutuo ipotecario con la Banca Nazionale del Lavoro per l'acquisto della prima casa. Successivamente il debitore ha ristrutturato la casa in economia e ha attinto dalla cessione del quinto e dal prestito delega.

A seguito della separazione il proponente dichiara di aver subito un cambiamento strutturale della propria situazione personale ed economica dovendo affrontare ulteriori spese per la propria sopravvivenza.

Per questi motivi si è ritrovato in particolare arretrato con diverse rate di mutuo, con le rate condominiali e le utenze.

A fronte del perdurare di questa situazione e per non incorrere in ulteriori problematiche di natura legale nell'anno 2015 il Di Pasquale ha dovuto rinnovare i prestiti con trattenuta in busta paga e far fronte a parte dei debiti accumulati. Da ciò il pagamento in data 23/07/2015 di € 10.000,00 in conto pagamento delle rate in arretrato con la BNL al fine di interrompere la procedura esecutiva iniziata con il pignoramento dell'immobile.

Fabbisogno personale necessario al sostentamento della famiglia e residuo disponibile

Il Sig. Di Pasquale indica per il proprio sostentamento e gli obblighi imposti dalla sentenza di separazione le seguenti spese:

Scolastiche dei figli	50,00
Mediche personali	15,00
Utenze al 50% con ex coniuge	50,00
Alimentari personali	150,00
Carburanti per recarsi al lavoro	100,00



Assicurazione auto	50,00
Bollo Auto	15,00
Bollo Scooter	2,00
Assicurazione Scooter	20,00
Vestiario	25,00
Assegno al coniuge ed ai figli	614,40
Totale	1.091,40

La somma “libera” per il piano sarebbe quindi pari ad € 1.018,14 (2.109,54 -1.091,40)

Sulla base delle somme “libere” per la soddisfazione del piano è stato impostato il seguente programma dei pagamenti.

Disponibile mese compresa 13 ma E STRAORDI-NARI **1.018,14**

	Compenso profess.	Edison	Bnl	Asa spa	B.Pop.	Totale mese
apr-17	634,40	51,31	15,00	140,05	120,00	960,76
mag-17	634,40	51,31		140,05	120,00	945,76
giu-17	634,40			140,05	120,00	894,45
lug-17	634,40			140,05	120,00	894,45
ago-17	634,40			140,05	120,00	894,45
Totali	3.172,00			700,25	600,00	

Piano a regime per 120 mensilità

	BNL Ipo	Bnl Mo- ra	B.ca P.P	Compass	Equitalia	Vella	Totale mese
set-17	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,96
ott-17	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
nov-17	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
dic-17	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
gen-18	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
feb-18	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
mar-18	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
apr-18	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
mag-18	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
giu-18	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
lug-18	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
ago-18	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
set-18	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
ott-18	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
nov-18	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
dic-18	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
gen-19	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
feb-19	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
mar-19	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
apr-19	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
mag-19	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97



giu-19	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
lug-19	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
ago-19	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
set-19	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
ott-19	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
nov-19	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
dic-19	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
gen-20	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
feb-20	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
mar-20	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
apr-20	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
mag-20	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
giu-20	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
lug-20	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
ago-20	638,29	22,91	105,11	103,80	45,19	31,67	946,97
set-20	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
ott-20	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
nov-20	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
dic-20	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
gen-21	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
feb-21	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
mar-21	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
apr-21	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
mag-21	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
giu-21	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
lug-21	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
ago-21	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
set-21	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
ott-21	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
nov-21	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
dic-21	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
gen-22	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
feb-22	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
mar-22	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
apr-22	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
mag-22	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
giu-22	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
lug-22	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
ago-22	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
set-22	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
ott-22	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
nov-22	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
dic-22	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
gen-23	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
feb-23	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
mar-23	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
apr-23	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11
mag-23	638,29	22,91	105,11	103,80			870,11



giu-23	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
lug-23	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
ago-23	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
set-23	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
ott-23	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
nov-23	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
dic-23	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
gen-24	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
feb-24	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
mar-24	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
apr-24	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
mag-24	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
giu-24	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
lug-24	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
ago-24	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
set-24	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
ott-24	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
nov-24	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
dic-24	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
gen-25	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
feb-25	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
mar-25	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
apr-25	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
mag-25	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
giu-25	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
lug-25	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
ago-25	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
set-25	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
ott-25	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
nov-25	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
dic-25	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
gen-26	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
feb-26	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
mar-26	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
apr-26	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
mag-26	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
giu-26	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
lug-26	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
ago-26	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
set-26	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
ott-26	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
nov-26	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
dic-26	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
gen-27	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
feb-27	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
mar-27	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
apr-27	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11
mag-27	638,29	22,91	105,11	103,80	870,11



giu-27	638,29	22,91	105,11	103,80		870,11
lug-27	638,29	22,91	105,11	103,80		870,11
ago-27	638,29	22,91	105,11	103,80		870,11
Totali	2.749,20	12.613,20	12.456,00	1.626,84	1.140,12	107.180,15

L'OCC, a norma dell'art. 9, ha comunicato la presentazione della proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore) all'agente della riscossione. Equitalia spa con precisazione del 11/04/2017 ha sostanzialmente confermato la posizione debitoria che viene evidenziata in € 5.449,70 contro € 5.422,44

La proposta e il decreto di fissazione sono stati tempestivamente comunicati dall' o.c.c. e dal legale della ricorrente a tutti i creditori.

Sono stati precisati i crediti da parte di Banca Popolare Pugliese e Futuro spa. Questi due ultimi creditori titolari di un credito contraddistinto dalla "cessione del quinto dello stipendio". Nella loro precisazione Banca Popolare e Futuro spa fanno riferimento al fatto che il credito è assistito da una "delegazione di pagamento" ed in particolare il creditore Banca Popolare Pugliese invita l'O.C.C. a: *"rappresentare in sede di udienza fissata per il giorno 3 e maggio p.v al Giudice Delegato alla procedura che le caratteristiche del nostro credito non consentono alcuna falcidia e che quanto espresso nel piano del consumatore in ordine a non meglio indicate cause di forza maggiore non può a ns avviso, supportare un giudizio di meritevolezza che viceversa deve basarsi sulla verifica della capacità del debitore di fare fronte alle obbligazioni assunte al momento della concessione del credito"*.

Tali comunicazioni all'OCC non sono state tradotte in formali opposizioni all'omologazione (che avrebbero dovute essere formalizzate mediante idonea costituzione in giudizio a mezzo di difensore) e pertanto non possono essere tenute in considerazione.

In ogni caso, ad abundantiam, questo giudice ha già più volte affrontato e deciso la questione (irritualmente) sollevata dai suddetti creditori, ritenendo infondate le relative doglianze.

Innanzitutto, il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro poiché lo stesso sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile di stipendio e relativamente al TFR soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro.

Sul primo punto occorre infatti ricordare che la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 17 gennaio 2012, n. 551 e Cass. 31 maggio 2005 n. 17590).

Sul secondo aspetto occorre ricordare che il diritto al TFR sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo (cfr. Cass. civ., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894).

Inoltre, ritenere che il contratto di cessione del quinto dello stipendio sia opponibile alla procedura di sovraindebitamento appare in radicale in contrasto con l'effetto sospensivo (addirittura) delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso ha (ex art. 10 c. 2 lett. C).



Se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione – deve ritenersi – delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti.

Pare, poi, da escludere, sulla base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c., che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In particolare il rinnovo dei contratti di finanziamento con BPP e Futura è stato di fatto destinato a versare un importo di € 10.000,00 al creditore ipotecario ed evitare il proseguimento della procedura esecutiva.

Come si evince dall'attestazione dell'OCC, i beni mobili che non sono oggetto di vendita sono di fatto privi di valore mentre i beni immobili in comunione di beni con i fratelli acquisiti per successione non hanno sostanziale rilevanza economica posto che eventuali azioni esecutive riguarderebbero porzioni di proprietà che solo gli altri proprietari potrebbero acquistare.

L'OCC evidenzia poi che, poiché comunque la sentenza di separazione prevede che il mutuo ipotecario sia pagato interamente dal Di Pasquale “fino a quando il coniuge non ha una occupazione fissa per ripartire la quota in parti uguali” il proponente **si è impegnato formalmente a mettere a disposizione del piano concordatario le somme che dovessero “liberarsi” all’esito di quanto sopra. Permettendo quindi di poter assicurare maggiore soddisfazione ai creditori.**

In esito alla fattibilità del piano l'OCC osserva nella sua attestazione quanto segue :

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 9, comma 2, e dell'art. 15, comma 6, della legge n. 3/2012 lo scrivente è chiamato anche ad attestare la fattibilità del Piano proposto dal Pasquale di Pasquale e tanto si propone di effettuare nel presente paragrafo in maniera oggettiva e sintetica.

Il Di Pasquale a garanzia del Piano del consumatore in questione propone un credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dal suo stipendio erogato dal Ministero Grazia e Giustizia.

Data la fattispecie di retribuzione la probabilità di inadempienza legata al mancato incasso delle somme mensili risulta essere bassa.

In esito all'immobile di Via Ernesto Rossi il Di Pasquale si è impegnato formalmente a mettere a disposizione del piano concordatario le somme che dovessero “liberarsi” all’esito della possibilità che l'ex coniuge contribuisca al pagamento del mutuo stipulato presso BNL. Permettendo quindi l'eventualità di poter assicurare maggiore soddisfazione ai creditori.

La durata del piano è sostanzialmente molto lunga, 120 mesi, lo scrivente attestatore è conscio che la durata del piano è decisamente non favorevole per il ceto creditorio è ma questa è l'unica possibilità di poter soddisfare un pagamento del 30% al ceto creditorio stesso. Durate più brevi potrebbero essere possibili solo con stralci maggiori e sicuramente non proponibili.

Per quanto sopra il piano, pur essendo comunque molto lungo nella sua tempistica di esecuzione, è dunque fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012..



Deve essere eseguita la comunicazione dell'omologa al datore affinché gli stipendi, ed ogni altra somma gli stessi dovessero pagare a favore del ricorrente, siano obbligatoriamente convogliati presso l'istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati pagamenti mensili ai creditori con strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito, R.I.D. o altra analoga).

Ricorrono, in conclusione, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui

P.Q.M.

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto dal Sig. Pasquale di Pasquale con l'assistenza dell'O.C.C. Dott. Alessandro Bagnoli.

DISPONE

- 1) Che sia sospeso, fino a completamento del Piano del Consumatore, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio del sig. Pasquale di Pasquale a favore di Banca Popolare Pugliese e Futura spa.
- 2) Il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 3) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione all'attuale datore di lavoro (e futuri se del caso) di pagamento di una parte dello stipendio mensile pari ad euro 1.019,00 (MILLE E DICIANNOVE) sul conto corrente che verrà aperto presso l'istituto di credito da comunicarsi all'OCC, sul quale dovranno poi essere appoggiati solamente i RID mensili verso i creditori, per gli importi a ciascuno spettanti sulla base di quanto indicato nella tabella riportata nel corpo del presente decreto
- 4) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione da inoltrare agli attuali (e futuri se del caso) datori di lavoro riguardo alla inibizione del Sig. Pasquale di Pasquale di richiesta di anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio;
- 5) La comunicazione al datore di lavoro che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare in primis al professionista incaricato dal Tribunale ex art 15 comma 9 l 3/2012 e comunque da accreditarsi su conto corrente bancario indicato nella presente omologa;
- 6) il diritto dell'OCC di consultare i movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;
- 7) Che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;

Liquida il compenso dell'organismo di composizione della crisi come concordato in euro 2.500,00 oltre iva e cpa da corrispondersi in sei rate mensili a partire dal 31/5/2017.

Dispone che l'inizio del piano dei pagamenti presentato dal proponente e previsto per l'aprile 2017 sia differito ed il suo inizio decorra dal 31 maggio 2017, fine mese successivo alla data di omologa del presente piano.

Dispone che il presente atto sia comunicato anche alla Sig.ra Bonaccorsi Veronica che dovrà comunicare all'OCC eventuali variazioni nella sua "situazione" lavorativa al fine di permettere possibili contribuzioni della stessa al pagamento della rata di mutuo gravante sull'immobile.



Dispone che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito www.procedure.it e sul sito internet del Tribunale di Livorno;

Si comunichi.

Livorno, 3 maggio 2017

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai

